

COMUNE DI BUTTIGLIERA D'ASTI

Provincia di ASTI L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE N. 33/2017

Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE 2017/2019 E PIANO ANNUALE 2017.

L'Organo di Revisione del Comune di Buttigliera d'Asti (AT), nella persona di Mazza dott. Elpidio,

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- I'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: "Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente";

preso atto che:

Il <u>D.L. 113/2016</u> ha abrogato la lett. a) del su riportato <u>comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006</u> "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese



correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";

- I'<u>articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001</u>, come modificato con la <u>Legge 183/2011</u>, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non addempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

rilevato che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale, come da delibera di Giunta Comunale n. 16 del 13/03/2017 avente ad oggetto "Verifica annuale situazioni di soprannumero e eccedenze di personale – art. 33 del D.L.G.S. n. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 13/03/2017, avente ad oggetto "Programmazione triennale 2017/2019 del fabbisogno personale";

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 13/03/2017;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2015;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica anche per l'anno 2016 come risultante dai monitoraggi periodici già spediti dall'ente e dalla certificazione del pareggio di bilancio già definita da spedire entro il 31/03/2017;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;

rilevato che:

- sono confermati anche per l'anno 2017 i vincoli per le assunzioni a tempo indeterminato previsti per il 2016;
- il limite assunzionale per l'anno 2017 è pari a € 0,00 non essendo previste cessazioni di personale dipendente e quindi assunzioni;

preso atto che il limite di cui all'<u>art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006</u>, come modificato dall'<u>art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014</u>, risulta come segue:

- Media triennio 2011-2012-2013 € 296.836,23
- Previsione 2017 € 293.007,59
- Previsione 2018 € 267.920,27
- Previsione 2019 € 267.920,27

preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 29.952,13 - così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

rilevato che con il presente atto:

sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati e nel caso specifico, come da delibera di cui sopra, per il 2017 l'ente ha provveduto alla copertura di n. 1 posto categoria C istruttore Contabile con procedura di mobilità definite nell'anno 2016



mentre per gli anni 2018 e 2019 non sono previste nuove assuzioni anche per mancanza di cessazione di personale;

sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva pari a € 0,00 (zero/00), inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009;

accerta

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla deliberazione di Giunta comunale n. 15/2017, avente ad oggetto "Programmazione triennale 2017/2019 del fabbisogno personale".

Buttigliera d'Asti, 22/03/2017

8